

DELIBERAZIONE 21 LUGLIO 2020

278/2020/R/EEL

SISTEMI DI SMART METERING DI SECONDA GENERAZIONE (2G): DECISIONE SUL PIANO DI MESSA IN SERVIZIO E SULLA RICHIESTA DI AMMISSIONE AL RICONOSCIMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN REGIME SPECIFICO DI UNARETI S.P.A.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1120^a riunione del 21 luglio 2020

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/2014);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/2001);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 recante dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 marzo 2015, n. 60;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, 292/06;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09;
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2012, 132/2012/R/com (di seguito: deliberazione 132/2012/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 9 ottobre 2014, 483/2014/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/com, e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TIUF);

- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2015, 628/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 628/2015/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2016, 87/2016/R/EEL, recante “Specifiche funzionali abilitanti i misuratori intelligenti in bassa tensione e *performance* dei relativi sistemi di *smart metering* di seconda generazione (2G) nel settore elettrico, ai sensi del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102” (di seguito: deliberazione 87/2016/R/EEL), come successivamente modificata;
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 136/2016/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/COM e in particolare l’Allegato A, recante il testo integrato della fatturazione;
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2016, 646/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 646/2016/R/EEL) e il relativo Allegato A, come successivamente modificato, recante le disposizioni per il riconoscimento dei costi per la misura dell’energia elettrica in bassa tensione e le disposizioni in materia di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione 2017-2019;
- la deliberazione dell’Autorità 28 aprile 2017, 289/2017/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 19 ottobre 2017, 700/2017/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2019, 126/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 126/2019/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2019, 306/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 306/2019/R/EEL) e il relativo Allegato A, recante aggiornamento, per il triennio 2020-2022, delle direttive per il riconoscimento dei costi dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione (2G) per la misura dell’energia elettrica in bassa tensione e disposizioni in materia di messa in servizio;
- la deliberazione dell’Autorità 15 ottobre 2019, 409/2019/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL e, in particolare, l’Allegato B, recante il testo integrato della misura elettrica;
- la deliberazione dell’Autorità 21 maggio 2020, 177/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 177/2020/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 11 giugno 2020, 213/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 213/2020/R/EEL);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 26 maggio 2016, 267/2016/R/EEL;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 457/2016/R/EEL;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 468/2016/R/EEL;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 19 marzo 2019, 100/2019/R/EEL;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 21 maggio 2020, 178/2020/R/EEL;
- la determinazione del Direttore della Direzione infrastrutture energia e *unbundling* dell’Autorità 23 dicembre 2019, n. 7/2019;
- il Comunicato dell’Autorità in relazione alla discussione pubblica del piano di messa in servizio di *smart metering* 2G di Unareti dell’1 ottobre 2019, pubblicato sul sito *internet* dell’Autorità;

- i Comunicati dell’Autorità in relazione all’emergenza epidemiologica Covid-19 del 11 marzo 2020 e del 26 marzo 2020, pubblicati sul sito internet dell’Autorità;
- la circolare della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 aprile 2020, prot. MiSE 9026;
- la circolare della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico del 16 giugno 2020 in merito a “Linee Guida per lo svolgimento di attività di distribuzione e vendita di energia con accesso all’interno delle singole abitazioni degli utenti”, prot. Autorità 18540 del 22 giugno 2020;
- lo schema di piano di messa in servizio del sistema di *smart metering* 2G (di seguito: PMS2) predisposto e reso pubblicamente disponibile da Unareti S.p.A. (di seguito: Unareti) a ottobre 2019;
- le presentazioni e discussioni durante il *workshop* pubblico di presentazione e discussione del piano di messa in servizio organizzato da Unareti il 4 novembre 2019;
- i quesiti e le osservazioni dei soggetti interessati sullo schema di PMS2 e le relative risposte e osservazioni di Unareti, pubblicamente disponibili sul sito internet di Unareti;
- i dati e le informazioni relative agli investimenti nelle attività di distribuzione e misura, comprensivo delle informazioni relative al preconsuntivo 2019, inviate da Unareti all’Autorità in data 28 ottobre 2019 tramite la “Raccolta dati RAB”;
- le comunicazioni di Unareti all’Autorità:
 - a) del 16 settembre 2019 (prot. Autorità 23328 del 16 settembre 2019);
 - b) del 30 settembre 2019 (prot. Autorità 24878 dell’1 ottobre 2019);
 - c) del 3 dicembre 2019 (prot. Autorità 32207 del 3 dicembre 2019);
 - d) del 4 marzo 2020 (prot. Autorità 7899 del 4 aprile 2020);
 - e) del 29 maggio 2020 (prot. Autorità 17055 del 29 maggio 2020);
 - f) del 15 giugno 2020 (prot. Autorità 18702, 18703 e 18704 del 15 giugno 2020);
 - g) del 3 luglio 2020 (prot. Autorità 21167 del 3 luglio 2020);
 - h) del 10 luglio 2020 (prot. Autorità 22066 del 10 luglio 2020);
- le comunicazioni degli Uffici dell’Autorità a Unareti:
 - a) del 20 dicembre 2019 (prot. Autorità 34798);
 - b) del 30 dicembre 2019 (prot. Autorità 35298);
 - c) del 18 maggio 2020 (prot. Autorità 15766);
 - d) del 9 giugno 2020 (prot. Autorità 17871);
 - e) del 3 luglio 2020 (prot. Autorità 21212).

CONSIDERATO CHE:

- in relazione all’evoluzione di sistemi di *smart metering* dell’energia elettrica in bassa tensione in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 3, del

- decreto legislativo 102/2014, l’Autorità con la deliberazione 87/2016/R/EEL ha definito, entro i termini posti dal medesimo decreto legislativo, i requisiti funzionali o specifiche abilitanti dei misuratori 2G e le *performance* attese e tempistiche di messa a regime dei sistemi di *smart metering* 2G;
- con la deliberazione 646/2016/R/EEL, l’Autorità ha successivamente definito le direttive per il riconoscimento dei costi per la misura dell’energia elettrica in bassa tensione e le disposizioni in materia di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione per il triennio 2017-2019;
 - con la deliberazione 306/2019/R/EEL, l’Autorità ha aggiornato le suddette direttive per il triennio 2020-22;
 - in particolare, l’Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL disciplina, tra l’altro, le modalità di predisposizione e analisi dei piani di messa in servizio di sistemi di *smart metering* 2G e individua i percorsi di analisi delle richieste di ammissione al riconoscimento degli investimenti in regime specifico (RARI) presentate dalle imprese distributrici;
 - con la deliberazione 177/2020/R/EEL, l’Autorità ha differito alcuni termini previsti dalla regolazione dei sistemi di *smart metering* 2G in considerazione degli impatti dell’emergenza epidemiologica Covid-19;
 - con la deliberazione 213/2020/R/EEL, l’Autorità ha definito modifiche transitorie, in seguito all’emergenza epidemiologica Covid-19, di alcune disposizioni delle direttive per i sistemi di *smart metering* 2G.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alle finalità e ai principi generali della regolazione dei sistemi di *smart metering* 2G:
 - a) come indicato al comma 2.1 dell’Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL, l’Autorità intende favorire lo sviluppo economico ed efficiente del servizio di misura dell’energia elettrica in bassa tensione, con minimizzazione dei costi nel lungo periodo, e l’efficacia in termini di prestazioni fornite, intesa come pieno dispiegamento dei benefici dei sistemi di *smart metering* 2G;
 - b) come indicato al comma 2.2 del medesimo Allegato A, il riconoscimento della spesa di capitale relativa alla messa in servizio di sistemi di *smart metering* 2G presuppone il rispetto delle funzionalità dei misuratori 2G, dei livelli attesi di *performance* dei medesimi sistemi di *smart metering* 2G e delle tempistiche di messa a regime, secondo quanto previsto dalla deliberazione 87/2016/R/EEL;
- in relazione agli aspetti procedurali precedenti la decisione dell’Autorità su un piano di messa in servizio di un sistema di *smart metering* 2G:
 - a) il comma 5.1 dell’Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL prevede che l’impresa distributtrice che intenda avviare un sistema di *smart metering* 2G presenti all’Autorità una RARI che contenga:

- un piano di messa in servizio del sistema di *smart metering* 2G (PMS2) sviluppato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del medesimo Allegato A;
 - una presentazione che sintetizzi i contenuti del PMS2;
 - una relazione illustrativa del PMS2, redatta in conformità con le disposizioni dell'articolo 8 del medesimo Allegato A;
 - b) il punto 5. della deliberazione 126/2019/R/EEL fissa al 15 settembre 2019 (giorno festivo) il termine per la presentazione della RARI per le imprese distributrici che intendono avviare il proprio PMS2 a partire dal 2020;
 - c) il comma 5.4 dell'Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL stabilisce che l'Autorità, ricevuta la RARI e verificatane la completezza rispetto ai requisiti fissati nel medesimo Allegato A, ne dia informazione mediante comunicato sul proprio sito internet e fissi le date relative alla consultazione pubblica del PMS2, il cui svolgimento è disciplinato dall'articolo 5 del medesimo Allegato A;
 - d) l'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL disciplina i piani di dettaglio della fase massiva (PDFM) che devono essere predisposti dall'impresa distributtrice;
- in relazione agli aspetti di contenuto della decisione dell'Autorità su un piano di messa in servizio di un sistema di *smart metering* 2G:
 - a) il comma 5.10 dell'Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL stabilisce che l'Autorità decida con propria deliberazione sulla RARI e sul PMS2, con facoltà di definire specifiche condizioni vincolanti per l'impresa distributtrice;
 - b) il comma 5.11 del medesimo Allegato A stabilisce che la decisione sulla RARI individui la data di avvio del PMS2 e del regime specifico di riconoscimento dei costi;
 - c) il comma 12.1 del medesimo Allegato A dispone che l'Autorità in occasione della decisione sulla RARI fissi il piano convenzionale di messa in servizio dei misuratori (PCO2) dell'impresa distributtrice interessata;
 - d) il comma 12.5 del medesimo Allegato A richiede che in occasione della decisione sulla RARI il PCO2 sia fissato come percentuale con due cifre decimali relativa ad ogni anno del PMS2 e che il PCO2 venga corredato dal numero cumulato convenzionale di misuratori di prima messa in servizio alla fine di ogni anno del PCO2, arrotondato all'unità.
 - e) il comma 13.1 del medesimo Allegato A prevede che l'Autorità in occasione della decisione sulla RARI determini e pubblichi per ciascun anno del piano la propria previsione di spesa annuale di capitale che comprende: a) la spesa annuale per sistemi centrali e per (eventuali) concentratori; b) la spesa annuale unitaria per misuratore 2G di prima messa in servizio, incluse le altre spese (SUS2), quest'ultima comprende anche un *uplift* determinato dall'Autorità in occasione della decisione sulla RARI, ai sensi del comma 13.4 del medesimo Allegato A;

- f) il comma 19.1 del medesimo Allegato A dispone che eventuali investimenti in misuratori 1G effettuati per gestione utenza dopo l'avvio del PMS2, ove giustificati nel PMS2 da comprovate esigenze, possano essere consentiti in sede di decisione sulla RARI, entro specifici limiti in termini di costo unitario e di quantità;
- in relazione agli impatti dell'emergenza epidemiologica Covid-19 sulla messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G:
 - a) con il punto 2. della deliberazione 213/2020/R/EEL l'Autorità ha disposto modifiche transitorie in relazione ai piani di dettaglio della fase massiva: i PDFM del 2020 sono al massimo trimestrali e sono pubblicati con un anticipo minimo di 15 giorni rispetto all'inizio del primo mese del PDFM;
 - b) con il punto 4. della deliberazione 213/2020/R/EEL l'Autorità ha sospeso, per l'anno 2020, l'applicazione della matrice *Information Quality Incentive* richiamata all'articolo 16, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL;
 - c) per effetto del punto 5. della deliberazione 213/2020/R/EEL le imprese distributrici che avviano nel 2020 il proprio PMS2 hanno facoltà, nel corso del 2021, di proporre un aggiornamento, in deroga alla periodicità degli aggiornamenti prevista di norma dall'articolo 6, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL.

CONSIDERATO CHE, SUL PIANO PROCEDURALE:

- il 16 settembre 2019 Unareti ha presentato richiesta di ammissione al riconoscimento degli investimenti in regime specifico (RARI);
- con la propria comunicazione del 30 settembre 2019 Unareti ha integrato e perfezionato la RARI di cui al punto precedente;
- l'1 ottobre 2019 l'Autorità, verificata la completezza della RARI, ha pubblicato un comunicato sul proprio sito internet e fissato le date relative alla consultazione pubblica del PMS2 di Unareti;
- il 4 novembre 2019 si è svolto un *workshop* pubblico durante il quale Unareti, oltre a fornire una presentazione del piano, ha illustrato le risposte alle domande e alle osservazioni pervenute prima del *workshop* e ha risposto alle domande in sala;
- con la propria comunicazione del 3 dicembre 2019 Unareti ha inviato all'Autorità un documento contenente le risposte ai quesiti pervenuti;
- con le prime quattro comunicazioni elencate nei "visti" del presente provvedimento, le competenti direzioni dell'Autorità hanno formulato richieste di approfondimento a Unareti in relazione alla RARI e alla relativa documentazione;
- con le comunicazioni del 18 maggio 2020 e del 9 giugno 2020, le competenti direzioni dell'Autorità hanno altresì richiesto a Unareti chiarimenti e integrazioni in merito alle comunicazioni al cliente finale e alle imprese di

vendita nonché alle procedure di rimozione e conservazione del misuratore rimosso e alle relative verifiche richiedibili;

- a seguito delle richieste di approfondimento, Unareti ha aggiornato il proprio PMS2 e lo ha trasmesso all’Autorità con comunicazione del 3 luglio 2020.

CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, CHE:

- l’aggiornamento del PMS2 di Unareti, effettuato con comunicazione del 3 dicembre 2019, rispetto alla versione posta in consultazione pubblica, ha riguardato:
 - a) azioni di informazione agli utenti, in particolare le comunicazioni post sostituzione dei misuratori, il rilascio della ricevuta di sostituzione e le informazioni sulle modalità per ricevere il rapporto di sostituzione
 - b) un primo aggiornamento dei costi di capitale e dei costi operativi del sistema di *smart metering* 2G effettuato nel corso del 2019;
- il successivo aggiornamento del PMS2 di Unareti, rispetto alla versione posta in consultazione pubblica, ha riguardato:
 - a) l’aggiornamento dei misuratori su punti attivi (1.141.064) e dei misuratori su punti non attivi (104.474) alla data del 31 dicembre 2019;
 - b) l’aggiornamento della quantità di misuratori 2G previsti nell’arco di piano, con un aumento di circa 4.500 misuratori, principalmente per effetto del conteggio dei misuratori sostituiti fino al 31 dicembre 2019 e dello stralcio di circa 25.000 misuratori previsti agli anni 2033 e 2024 per motivi metrologici;
 - c) l’aggiornamento della quantità di misuratori 2G di prima messa in servizio previsti nell’arco di piano;
 - d) l’esplicitazione delle installazioni di concentratori 2G prima del 2020;
 - e) una correzione nell’applicazione dei coefficienti di inflazione ai fini della presentazione delle spese a prezzi correnti nei grafici del PMS2;
 - f) un secondo aggiornamento delle spese di capitale 2G per effetto della capitalizzazione di alcune spese prima dichiarate come spese operative;
 - g) l’inclusione di tutte le spese di capitale 2G sostenute prima del 2020 nella spesa prevista di capitale (di poco superiori a 8 milioni di euro), ai sensi del comma 19.3 dell’Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL;
 - h) il conseguente incremento di circa 17 milioni di euro di spese di capitale, espresse a prezzi costanti e valuta 2019;
 - i) le comunicazioni *ex ante* ed *ex post* al cliente finale in merito alla sostituzione del misuratore, alle verifiche richiedibili e alle relative modalità per farlo;
 - j) la conservazione del misuratore rimosso;
 - k) la visualizzazione della lettura di rimozione;

- l) l'informazione nei confronti delle imprese di vendita, comprendendo anche quella per i punti in corso di switching per cui l'impresa è ancora "venditore entrante";
- in relazione alle attività funzionali al 2G effettuate prima del 2020, il PMS2 aggiornato di Unareti indica che:
 - a) installazioni di misuratori 2G sono state effettuate in gestione utenza a partire dal 2018, per un totale di 30.906 misuratori 2G (su punti attivi e non attivi) al 31 dicembre 2019;
 - b) fino al 31 dicembre 2019 sono stati installati 5.621 concentratori 2G;
- in relazione alle consistenze numeriche, il PMS2 aggiornato di Unareti prevede:
 - a) *"il piano di sostituzione si sviluppa su un periodo di 15 anni, ma circa il 94% delle sostituzioni sarà concentrato nei primi 6 anni di piano con il completamento della fase massiva"*, una quantità di misuratori da installare nel 2020 (circa 7% delle sostituzioni massive) inferiore ai restanti quattro anni 2021-2024 (con un massimo di circa 280.000 misuratori 2G all'anno) e una "coda" di sei mesi nel 2025;
 - b) la posa massiva *"partendo dall'elenco dei POD risultanti attivi"*;
 - c) la messa in servizio di oltre 1.376.000 misuratori 2G nell'arco del PMS2;
 - d) la prima messa in servizio di 1.270.040 misuratori 2G e la sostituzione di circa 106.000 misuratori "2G su 2G" a causa di guasti e di richieste commerciali;
 - e) l'installazione di ulteriori circa 7.000 concentratori 2G nel periodo 2020-2034, per il completamento del *roll-out* massivo (entro il 2021), per sviluppo rete con nuove cabine secondarie e per sostituzioni dovute a guasti;
- nell'attività istruttoria condotta dagli Uffici dell'Autorità, sono state valutate le previsioni di spesa formulate da Unareti, anche al fine di determinare la previsione di spesa di capitale dell'Autorità ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL;
- in relazione alle previsioni di spesa, il PMS2 aggiornato di Unareti indica:
 - a) una spesa prevista di capitale di poco superiore a 182 milioni di euro, espressa a prezzi costanti e valuta 2019, nell'arco quindicennale del PMS2 (incluse le spese 2G prima del 2020);
 - b) un incremento di spesa prevista di capitale di circa 17 milioni di euro, rispetto alle indicazioni nel PMS2 posto in consultazione pubblica;
 - c) una spesa unitaria prevista di circa 132,5 euro per misuratore 2G messo in servizio, espressa a prezzi costanti e valuta 2019;
- nella comunicazione del 29 maggio, Unareti ha indicato che *"per quanto riguarda i misuratori asserviti a impianti di produzione, in base anche all'interlocuzione avuta con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), si specifica che la Società invierà al GSE stesso, su base periodica, la lista dei punti interessati dalla sostituzione del misuratore e che, per tali punti, il GSE effettuerà una specifica comunicazione ai titolari degli impianti volta a*

rafforzare la precedente comunicazione fatta dalla Società, così da massimizzare il tasso di successo degli interventi”.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93, ha previsto norme transitorie per gestire gradualmente l’introduzione della verifica periodica per misuratori di diversi settori, avvenuta con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 marzo 2015, n. 60;
- tale decreto ha previsto la possibilità per le Autorità amministrative indipendenti di derogare i termini della prima verifica periodica *“in funzione di eventuali piani di miglioramento dei servizi di misura con sostituzione degli strumenti di misura esistenti e per coordinare i conseguenti adempimenti, evitare oneri sproporzionati per gli operatori e riflessi negativi sui livelli dei prezzi”* (articolo 18, comma 7);
- con la comunicazione del 16 settembre 2019, relativamente ai misuratori elettromeccanici, Unareti ha presentato istanza di applicazione della deroga prevista dall’Articolo 18, comma 7, del Decreto Ministeriale 21 aprile 2017, n. 93, chiedendo di aggiornare la data limite di verifica periodica alla data di completamento della fase massiva (successivamente specificata al 30 giugno 2025);
- in particolare, Unareti ha avanzato tale istanza *“alla luce del numero ridotto di tali misuratori [circa 8.000] e al fine di ottimizzare le operazioni di roll-out massivo dei nuovi smart meter 2G, così da minimizzare anche gli oneri posti in capo agli utenti finali, (...) al fine di evitare oneri sproporzionati per l’operatore e riflessi negativi sui livelli dei prezzi”*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la legge 129/10 ha previsto l’istituzione, presso l’Acquirente Unico, di un Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali;
- con la deliberazione 132/2012/R/COM l’Autorità ha definito le modalità di primo popolamento e aggiornamento del Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU) nell’ambito del SII, differenziando il contenuto informativo dei dati relativi a ciascun punto di prelievo in base al mercato di appartenenza;
- successivamente, con la deliberazione 628/2015/R/EEL, l’Autorità ha ampliato il contenuto informativo del RCU apportando una sostanziale revisione alle modalità di aggiornamento dei dati in esso censiti e uniformando il corredo informativo per ciascun punto di prelievo;
- in particolare, il set di dati associato a ciascun punto di prelievo comprende i *“dati relativi al punto di prelievo e alla sua localizzazione, tra i quali:*
 - a) il codice POD;

- b) l'indirizzo di ubicazione del medesimo;
 - c) l'indirizzo della fornitura cui risulta asservito il POD (se diverso dall'indirizzo di ubicazione);
- e i "dati relativi al cliente finale associato al punto di prelievo", tra i quali:
- d) il codice fiscale o la partita IVA del cliente finale titolare del punto di prelievo;
 - e) il nome e cognome o la ragione sociale del medesimo;
 - f) l'indicazione dell'indirizzo di residenza/sede legale;
 - g) l'indirizzo di esazione;
 - h) l'indirizzo di posta elettronica o il recapito di un eventuale referente per le comunicazioni al cliente finale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il TIUF disciplina gli obblighi di separazione funzionale a carico degli esercenti del settore dell'energia elettrica e del gas naturale con la finalità, *inter alia*, di impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili;
- in particolare, l'articolo 18, comma 18.3 del TIUF, prevede che la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili che concernono lo svolgimento dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica (così come del gas naturale) da parte del Gestore Indipendente di cui al comma 18.1 sia assicurata tramite procedure quali:
 - a) la separazione delle banche dati dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica o del gas naturale rispetto alle banche dati dell'impresa verticalmente integrata e delle altre imprese del gruppo societario cui questa appartiene, realizzata tramite l'utilizzo di infrastrutture separate fisicamente o comunque separate con procedure di tipo logico tali da garantire un livello di segregazione equivalente a quello ottenibile con la separazione fisica;
 - b) accesso consentito solo a soggetti autorizzati dal Gestore Indipendente e adeguatamente tracciato;
 - c) adeguate procedure aziendali definite dal Gestore Indipendente;
- l'articolo 19 del TIUF stabilisce che l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili relative all'attività di distribuzione dell'energia elettrica (o del gas naturale) da parte di soggetti terzi o da parte dell'impresa verticalmente integrata o di altre imprese del gruppo societario cui questa appartiene, è consentito esclusivamente nell'ambito di processi regolati e che la messa a disposizione delle informazioni commercialmente sensibili a soggetti terzi, all'impresa verticalmente integrata o di altre imprese del gruppo societario cui questa appartiene è effettuata tramite il SII;
- l'utilizzo ai fini delle azioni di informazione ai clienti allacciati dei dati relativi all'indirizzo di esazione nonché il nome e cognome o la ragione sociale del

cliente titolare della fornitura del punto non rientra nelle usuali attività di gestione e trattamento della misura in capo alle imprese distributrici.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con comunicazione 3 luglio 2020, le direzioni competenti dell’Autorità hanno trasmesso a Unareti gli esiti delle attività istruttorie ai sensi del dPR 244/2001;
- in tale comunicazione è stato indicato tra gli altri esiti che, sulla base delle analisi condotte, le direzioni competenti avrebbero proposto all’Autorità:
 - a) di ritenere vincolanti gli impegni assunti da Unareti, come descritti nel PMS2 aggiornato e nella relazione illustrativa del PMS2;
 - b) di aggiornare la data limite di verifica periodica dei misuratori elettromeccanici alla data di completamento della fase massiva (30 giugno 2025);
 - c) di procedere all’approvazione del PMS2 relativo al periodo 2020-2034 con data convenzionale di avvio del meccanismo specifico di riconoscimento degli investimenti nel sistema di *smart metering* 2G fissata all’1 gennaio 2020;
 - d) di fissare il piano convenzionale sulla base della stratificazione dei costi storici rivalutati relativi al cespite “misuratore elettronico BT conforme ai requisiti di cui alla delibera 292/06” esistenti al 31 dicembre 2019, come risultante dall’ultimo invio dei dati RAB;
 - e) di fissare le proprie previsioni di spese annuali di capitale in linea con le previsioni di Unareti;
- nella medesima comunicazione del 3 luglio 2020, gli Uffici hanno richiesto a Unareti
 - a) un documento di sintesi delle modifiche apportate al PMS2 successivamente alla consultazione pubblica e
 - b) uno schema di piano di dettaglio della fase massiva, conforme alla deliberazione 213/2020/R/EEL con cui l’Autorità ha disposto modifiche transitorie in relazione ai piani di dettaglio della fase massiva del 2020, di durata al massimo trimestrale a decorrere dal primo mese della fase massiva del PMS2;
- con la comunicazione 10 luglio 2020 Unareti ha trasmesso all’Autorità:
 - a) un documento di sintesi delle modifiche apportate al PMS2 successivamente alla versione di dicembre 2019 aggiornata a valle della consultazione pubblica;
 - b) uno schema di piano di dettaglio della fase massiva (PDFM);
 - c) conferma della richiesta di poter utilizzare le informazioni relative agli indirizzi di fornitura o, ove non coincidente, di esazione riportate nel RCU del SII, la fine dell’invio delle previste comunicazioni ai clienti finali allacciati alle reti;
- tale PDFM prevede interventi di sostituzione massiva da luglio a settembre 2020 nel comune di Brescia in territori (con codici di avviamento postale 25124,

25127 e 25128) nei quali sono presenti circa 48.000 punti, per i quali la sostituzione è previsto sarà avviata a luglio e terminata nel quarto trimestre del 2020.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno procedere all’approvazione del PMS2 presentato da Unareti, come aggiornato nella versione comunicata il 3 luglio 2020, a seguito dell’attività istruttoria svolta dalle direzioni competenti dell’Autorità;
- non sia necessario definire specifiche condizioni vincolanti per Unareti, in presenza degli impegni assunti da Unareti, come descritti nel PMS2 aggiornato e nella relazione illustrativa del PMS2, che hanno carattere di auto-vincolo e, in quanto tali, sono assoggettati alle disposizioni del comma 18.15 dell’Allegato A alla deliberazione 306/2019/R/EEL;
- sia opportuno aggiornare la data limite di verifica periodica dei misuratori elettromeccanici di Unareti alla data di completamento della fase massiva (30 giugno 2025), al fine di ridurre i relativi costi di sostituzione in capo agli utenti;
- sia opportuno ammettere gli investimenti relativi al sistema di *smart metering* 2G di Unareti al regime specifico di riconoscimento dei costi, fissandone la data di avvio;
- sia inoltre necessario fissare la data di avvio del PMS2 di Unareti;
- sia necessario fissare il piano convenzionale di messa in servizio dei misuratori 2G di Unareti;
- sia necessario pubblicare il numero cumulato convenzionale di misuratori di prima messa in servizio alla fine di ogni anno del PCO2;
- sia necessario determinare e pubblicare la previsione dell’Autorità delle spese annuali di capitale per il PMS2 di Unareti;
- non risulti necessario prevedere investimenti in misuratori 1G dopo l’avvio del PMS2, in assenza di relative richieste da parte di Unareti;
- sia opportuno disporre la pubblicazione da parte di Unareti del primo piano di dettaglio della fase massiva e di un documento sintetico che descriva l’aggiornamento del PMS2 rispetto alla versione posta in consultazione pubblica a ottobre 2019;
- per aumentare l’efficacia del processo di sostituzione, sia necessario autorizzare Unareti a utilizzare, ai soli ed esclusivi fini dell’attività di contatto del cliente finale per la sostituzione dei misuratori e messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G, i seguenti dati strettamente indispensabili rispetto alle predette finalità presenti nel RCU senza che tali dati siano trattenuti nei propri archivi al perfezionamento delle operazioni di sostituzione:
 - nome e cognome o la ragione sociale del cliente finale titolare del punto di prelievo;
 - l’indirizzo di esazione;
- sia opportuno dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità per la comunicazione della presente deliberazione

Unareti e la verifica con la medesima società di pubblicabilità delle informazioni di dettaglio ivi contenute

DELIBERA

1. di approvare il PMS2 di Unareti, come aggiornato da Unareti il 3 luglio 2020 e richiamato nelle premesse, ritenendo vincolanti gli impegni assunti da Unareti;
2. di aggiornare la data limite di verifica periodica dei misuratori elettromeccanici di Unareti alla data di completamento della fase massiva del PMS2 (30 giugno 2025);
3. di fissare la data di avvio del PMS2 di Unareti all'1 gennaio 2020 e di ammettere gli investimenti relativi al sistema di *smart metering* 2G di Unareti al regime specifico di riconoscimento dei costi di capitale, a partire dalla medesima data;
4. di fissare il PCO2 per il sistema di *smart metering* 2G di Unareti, come riportato nella Tabella 1 dell'Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
5. di determinare la previsione dell'Autorità delle spese annuali di capitale per il PMS2 di Unareti:
 - a) riguardo concentratori e sistemi centrali, in valori assoluti, a prezzi costanti 2019, come riportato nella Tabella 2 dell'Allegato A al presente provvedimento;
 - b) riguardo misuratori e altre spese, in valori unitari per ogni misuratore di prima messa in servizio, a prezzi costanti 2019, come riportato nella Tabella 3 dell'Allegato A al presente provvedimento;
6. di disporre l'obbligo, in capo a Unareti, di pubblicare sul proprio sito *internet* entro dieci giorni lavorativi dalla trasmissione del presente provvedimento:
 - a) il PMS2, come aggiornato da Unareti il 3 luglio 2020;
 - b) un documento sintetico che descriva le modifiche del PMS2 aggiornato rispetto alla versione posta in consultazione pubblica;
 - c) il primo piano di dettaglio della fase massiva;
7. di autorizzare Unareti a utilizzare, ai soli ed esclusivi fini dell'attività di contatto del cliente finale per la sostituzione dei misuratori, limitatamente le informazioni di cui ai seguenti punti della Tabella 1 di cui all'Allegato A alla deliberazione 628/2015/R/EEL, rese disponibili mediante gli strumenti informativi messi a disposizione dal SII:
 - a) B.3 "Nome e cognome o ragione sociale del titolare";
 - b) B.5 "Indirizzo di esazione";
8. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità per la comunicazione della presente deliberazione a Unareti S.p.A. e la verifica di pubblicabilità in relazione ad eventuali informazioni dichiarate confidenziali da Unareti S.p.A.;

9. di pubblicare, a valle della verifica di confidenzialità, la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

21 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini